



## DELIBERA N. 56

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, la Giunta Camerale. La seduta, in considerazione delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, si svolge con le modalità di cui al DPCM del 3 novembre 2020, art.1, lettera o.

Partecipano i Signori:

DE SIMONE TOMMASO	Presidente	Presente
POLLINI MAURIZIO	Vice Presidente	Presente
ASCIONE GUSTAVO	Consigliere	Video Collegamento
BARLETTA VALERIA	Consigliere	Video Collegamento Telefonico
DI ROSA TOMMASO	Consigliere	Video Collegamento Telefonico
GEREMIA FRANCESCO	Consigliere	Video Collegamento
PEZONE ANTONIO	Consigliere	Presente
TRAETTINO LUIGI	Consigliere	Presente

Risultano assenti giustificati i sigg.: LETIZIA GIOVANNI, PUOTI RAFFAELE

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.

Risultano presenti i sigg.:

RICCIO SALVATORE	Presidente Revisori dei Conti	Video Collegamento
COCCI LUCIA	Componente Revisori dei Conti	Video Collegamento

Risultano assenti giustificati i sigg.: , PALMIERI LIANA

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Angelo Cionti, Segretario Generale F.F. dell'Ente, che, preliminarmente, acquisisce ai sensi del D.L. n.18/2020, art.73, comma 2, la certezza dell'identificazione dei partecipanti, coadiuvato dalla dott.ssa Anna di Forte, responsabile U.O. Affari Generali e Provveditorato.

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

OMISSIS

### **OGGETTO: Ricorso Tribunale di Napoli Nord – III sezione civile – R.G. 2114/2021 – Udienza del 15/09/2021**

Il Presidente riferisce che la COOPERATIVA ARTIGIANA GEO TRANSPORT – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Carinaro Zona Industriale Aversa Nord, iscritta al Registro delle Imprese al REA 325142, CF. 08987081216, ha presentato, ai sensi dell'art. 7 della L. 443/85, ricorso al Tribunale di Napoli Nord avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Caserta del 26/03/2021 con il quale è stata disposta la cancellazione della qualifica artigiana dell'impresa per mancanza dei requisiti prescritti dalla L. 443/85 ed, in particolare, per superamento dei limiti dimensionali, chiedendo di:

1. accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità/annullabilità e/o comunque la disapplicazione della nota protocollo 11733/U del 26/3/2021 emessa dall'Ufficio Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Caserta, nell'ambito del procedimento CE-325142, con il quale è stata disposta la cancellazione della qualifica artigiana della Coop. Artigiana Geo Transport;
2. e per l'effetto, accertare il diritto Coop. Artigiana Geo Transport, ad essere riconosciuta quale Cooperativa Artigiana per essere la stessa, ovvero i suoi soci, qualificatisi ai sensi della L. 142/2001 quali lavoratori autonomi della stessa, in possesso dei requisiti di cui alla L. 443/85 e così accogliere l'istanza prot. n. 6275/2020 del 3/2/2020 con decorrenza da tale data;
3. ordinare, quindi, all'Ufficio Registro delle Imprese di Caserta di inserire nell'apposito registro delle imprese artigiane il nominativo della Coop. Artigiana GEO Transport, P.IVA 08987081216, con sede in Carinaro (CE)



alla Strada Consortile ASI 7, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Riccio Gennaro, c.f. RCCGNR68P01F839C, nato a Napoli in data 1/9/1968;

4. Conseguenze di legge in ordine alle spese di giustizia da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Il provvedimento impugnato, relativo – come già detto - alla revoca del riconoscimento della qualifica artigiana per un'impresa esercente l'attività di trasporto cose c/terzi, è stato adottato in applicazione dell'art. 4 della legge 443/85, ai sensi del quale, "...L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: ... omissis d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti... omissis... Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta”.

In particolare, l'impresa conta 23 soci, soci lavoratori autonomi ex L. 142/01, che hanno dichiarato di partecipare al lavoro ed il dato numerico contrasta, quindi, con i limiti dimensionali previsti dal citato articolo, con riferimento al calcolo di tale limite ed, in particolare, con il punto 4) ai sensi del quale “sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana”. L'art. 4 della L. 443/85 non intende, infatti, nella valutazione dell'Ufficio che ha eseguito l'istruttoria ed adottato il provvedimento finale, come personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, solo quello legato all'impresa da un rapporto di lavoro subordinato, tant'è che il successivo comma 2 elenca in maniera dettagliata quali casistiche concorrono al calcolo dei limiti dimensionali. Tra queste, i dipendenti appunto, intesi come lavoratori subordinati, richiamati, peraltro, espressamente al punto 6) del comma 2, ma anche i familiari dell'imprenditore (che, evidentemente, non sono lavoratori subordinati, altrimenti, sarebbero stati inclusi nel punto 6) ed i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana, siano essi titolari di impresa artigiana o lavoratori autonomi ex L. 142/01. Peraltro, se così non fosse, sarebbe stato sufficiente il comma 1 del citato articolo, con l'uguaglianza secca tra il concetto di dipendente e quello di lavoratore subordinato, senza la dettagliata elencazione di quanti concorrono o meno al calcolo del limite.

Si fa, inoltre, presente che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, nessun danno, in termini di continuità nell'attività d'impresa, di contratti in essere o futuri, può essere stato arrecato dalla Camera di Commercio di Caserta alla Geo Transport, tenuto conto che il provvedimento impugnato ha effetti solo ed esclusivamente sulla qualifica artigiana e non certo sull'attività che continua ad essere svolta.

La Giunta è chiamata a valutare l'opportunità della costituzione in giudizio con conseguente nomina di un legale.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione;
- letto il ricorso R.G. n. 2114/2021;
- ritenuta opportuna la costituzione in giudizio dell'Ente con contestuale nomina di legale;
- vista l'attestazione favorevole, espressa attraverso la proposta di delibera, dalla dr.ssa Daniela Bellomo, Responsabile del procedimento, in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;
- dopo ampia ed approfondita discussione che registra gli interventi riportati nel verbale della seduta;
- a voti unanimi;

#### DELIBERA

- la costituzione della Camera di Commercio di Caserta nel giudizio in oggetto richiamato;
- di dare mandato al Presidente di procedere alla nomina di un legale per la necessaria assistenza tecnica.

#### IL SEGRETARIO

**Angelo Cionti**

**firma digitale**

#### IL PRESIDENTE

**Tommaso De Simone**

**firma digitale**

*Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i).*



Camera di Commercio  
Caserta



La presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 04/08/2021 al 10/08/2021

L'addetto al servizio pubblicazione

---

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazione degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 04/08/2021 al 10/08/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.-  
DOTT. ANGELO CIONI**